



COMUNE DI BONNANARO

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 29.09.2020

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Presupposto del tributo
Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
Art. 4 – Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 5 – Periodi di applicazione del tributo
Art. 6 – Determinazione della superficie tassabile
Art. 7 – Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 8 – Determinazione della tariffa
Art. 9 – Articolazione della tariffa
Art. 10 – Tariffa per le utenze domestiche
Art. 11 – Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 12 – Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 13 – Istituzioni scolastiche statali
Art. 14 – Riduzioni della tariffa per le utenze domestiche
Art. 15 – Riduzioni della tariffa per l'avvio al riciclo dei rifiuti delle utenze non domestiche
Art. 16 – Riduzioni della tariffa per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 17 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Art. 18 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 19 – Tariffa giornaliera
Art. 20 – Tributo provinciale
Art. 21 – Dichiarazione
Art. 22 – Riscossione e accertamento
Art. 23 – Versamenti minimi
Art. 24 – Interessi moratori
Art. 25 – Rimborsi e compensazione
Art. 26 – Rateizzazione
Art. 27- Entrata in vigore

Allegato A: Categorie di utenze non domestiche - TARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Bonnanaro della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili.

Art. 2 – Presupposto del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, anche se di fatto i locali non sono utilizzati. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dalla presenza di impianti e attrezzature e dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 4 – Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte di seguito indicati:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- i locali in oggettive condizioni di non utilizzabilità in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- c) aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- d) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5 – Periodi di applicazione del tributo

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso.
2. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

Art. 6 – Determinazione della superficie tassabile

1. La superficie dei locali assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree assoggettabili alla TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 7 – Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a TARI:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o ci siano obiettive difficoltà di individuare le superfici escluse da tributo, relativamente alle attività di seguito indicate la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30%:

- a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi;
- b) officine di riparazioni auto, moto, macchine agricole o industriali, imbarcazioni;
- c) lavanderie a secco e tintorie non industriali;
- d) elettrauto, stabilimenti in cui si producono batterie;
- e) caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari;
- f) autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, stagnini e smalterie;
- g) officine di carpenteria metallica, officine in genere per produzione di materiale ferroso o laminati in ferro, alluminio o fili di ferro o di acciaio;
- h) tipografie, stamperie, serigrafie, studi di progettazioni grafiche, vetrerie;
- i) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, di materie plastiche in genere, vetroresina;
- j) macellerie e pescherie.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate di un quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e l'attestazione del pagamento delle stesse.

5. Ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Sono comunque escluse dall'applicazione del presente comma le attività a cui si applica il comma 3.

Art. 8 – Determinazione della tariffa

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
- 4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 9 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 10 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.
4. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue
 - a) Per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e siano dimoranti nell'abitazione per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
 - b) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.
 - c) Per le abitazioni occupate o a disposizione di persone non residenti nel Comune e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione presentata dal soggetto passivo o, in mancanza, quello di 1 (una) unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza o da altri elementi ritenuti utili.
 - d) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 (uno) occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi locali, se condotti da soggetti diverse da persona fisica, si considerano utenze non domestiche.
 - e) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.
 - f) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 11 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera di approvazione della tariffa.
4. Per le attività di esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione (bed & breakfast) la quota fissa e la quota variabile della tariffa della categoria di utenza non domestica di appartenenza sono rapportate al periodo di accoglienza.

Art. 12 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie o da altri elementi.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 13 – Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 14 – Riduzioni della tariffa per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, pena la decadenza dal beneficio, di apposita istanza, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
2. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge 27.12.2013, n. 147, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% e un massimo del 5%.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 15 – Riduzioni della tariffa per l'avvio al riciclo dei rifiuti delle utenze non domestiche

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa variabile dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 per l'attività (Kd massimo parte variabile).

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza dal beneficio, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e consegnando la documentazione indicata al comma 1. La riduzione opera mediante compensazione sulla TARI a carico del soggetto per l'anno successivo, a condizione che non sussistano posizioni debitorie del soggetto richiedente nei confronti del Comune in relazione alla TARI e agli altri tributi comunali relativi alle annualità pregresse, per le quali non è ammessa alcuna compensazione con la riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo.

Art. 16 – Riduzioni della tariffa per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 2000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore a 2000 metri. La distanza è misurata in termini di lunghezza stradale, non considerando le strade private di accesso alle abitazioni o ad altri locali e aree tassabili.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, previa presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo utilizzando la modulistica messa a disposizione dagli uffici comunali, e viene meno a decorrere dall'anno di attivazione del servizio di raccolta.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 17 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il comune può deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, Legge 27.12.2013, n. 147, ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. La relativa copertura finanziaria può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle riduzioni e agevolazioni di cui al presente articolo sono indicati la misura dell'agevolazione, i requisiti e le modalità di accesso tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, e il limite di spesa complessivo, da iscriversi in bilancio, a copertura delle stesse.

Art. 18 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 19 – Tariffa giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla provincia, sull'importo del tributo comunale.

Art. 21 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione della detenzione o del possesso;
 - b) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; dal detentore o dal possessore nel caso di detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l'immobile;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) entro 20 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;
 - b) entro il giorno successivo alla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.
5. La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di ricezione.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

10. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa entro il termine di cui al comma 4 il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine indicato il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dal decesso.

12. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 22 – Riscossione e accertamento

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. Il Comune determina annualmente, con apposita deliberazione, le scadenze per il pagamento del tributo, prevedendo, in ogni caso, almeno n. 2 rate e la possibilità del versamento in unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso sono riscossi in unica soluzione.

3. Il Comune, prima della scadenza della prima rata, invia a ciascun contribuente, anche per posta semplice, un prospetto di liquidazione del tributo dovuto, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo dovuto alle prescritte scadenze, il Comune provvede al recapito, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta

elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente l'indicazione delle somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con irrogazione di sanzioni e interessi di mora, in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per tassa, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 23 – Versamenti minimi

1. La tassa sui rifiuti (TARI) non è dovuta qualora l'importo annuale sia uguale o inferiore a 12,00 euro.

Art. 24 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di tassa sui rifiuti a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 25 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 24. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 23 per anno di imposta.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

4. Il contribuente titolare di un credito TARI nei confronti del Comune, può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di TARI mediante compensazione del credito. L'istanza deve essere presentata 10 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

Art. 26 – Rateizzazione

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il responsabile del tributo, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di dieci rate mensili, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00.

2. Il numero di rate è definito dal responsabile del tributo in funzione dell'importo complessivo da rateizzare e delle condizioni di difficoltà del richiedente, entro il limite fissato al comma precedente.

3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal responsabile del procedimento.

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento e deve essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea e obiettiva difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, e dalla dichiarazione ISEE aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione.

5. In caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) il debito non può più essere rateizzato.

Art. 27- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE - TARI

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie
9. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21. Discoteche, night club